

Costruttori Romani

n. 3-4 mar/apr 2008
Mensile dell'Acer
Nuova serie - Anno XXII

Tariffa R.O.C. - Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in Abbonamento Postale
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
art. 1, comma 1, DCB Roma



Costruttori Romani

Sommario

n. 3-4 mar/apr 2008

Costruttori Romani
Mensile dell'Acer
Associazione dei Costruttori Edili
di Roma e Provincia

nuova serie – anno XXII – numero 3/4
marzo-aprile 2008

Associato all'USPI
Unione Stampa
Periodica Italiana



Direttore responsabile
Anna Maria Greco

Direttore editoriale
Angelo Provera

Hanno collaborato a questo numero:
Gianluca Celata, Pierluigi Cipollone,
Matteo Di Paolo Antonio, Rosita Donzi,
Giuseppe Francone, Anna Maria Greco,
Andrea Jemolo, Alberto Massara,
Carla Picozza

Progetto grafico
Utinacci & Turano - www.uet.it

Impaginazione
Charles Azzopardi

Stampa
Marchesi Grafiche Editoriali Spa
Via dell'Artigianato 19
00065 Fiano Romano (Roma)

Direzione, redazione, pubblicità
00161 Roma - Via di Villa Patrizi, 11
Tel. 06 440751 Fax 06 4403885
email: costruttoriromani@acerweb.it

Una copia: 2,58 euro
Abbonamento annuo: 20,65 euro

Editrice GESTEDIL Srl
00161 Roma - Via di Villa Patrizi, 11

2 **Lavorare insieme per far crescere la nostra città**

L'Editoriale

di Giancarlo Cremonesi

lavori pubblici

4 **Rassegna di alcuni recenti pareri dell'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici**

di Gianluca Celata

10 **Le modificazioni soggettive delle Associazioni temporanee di imprese**

di Gianluca Celata

edilizia e urbanistica

14 **Bocciato definitivamente il Fascicolo del fabbricato**

Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del TAR Lazio

di Pierluigi Cipollone

16 **La delibera regionale sulle variazioni e/o trasformazioni societarie**

Interventi di edilizia residenziale pubblica in locazione ai sensi dell'art. 8 della Legge 179/92 e dell'art. 9 della Legge 493/93. Modifiche alle deliberazioni di Giunta Regionale 2 Agosto 2002 n. 1071 e n. 1072

di Carla Picozza

lavoro

18 **Contratti a termine. La durata dell'ulteriore contratto in deroga ai trentasei mesi complessivi**

di Alberto Massara

20 **Lo scomputo dei lavoratori di cantiere nel settore dell'edilizia**

di Alberto Massara

architettura

22 **L'Italia della cultura e della bellezza**

di Anna Maria Greco

24 **La qualità urbana: interventi per città più belle, giuste e sostenibili**

di Anna Maria Greco

25 **Una Consulta dei Beni Culturali creata dall'Ordine degli architetti di Roma**

di Matteo Di Paolo Antonio

26 **I restauri orientali dell'architetto Mario Ferrante**

L'opera del grande studioso è stata ricordata all'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente

di Matteo Di Paolo Antonio

fisco

28 **Nei rapporti di concessione pubblica non si applica il reverse charge**

di Rosita Donzi

Foto di copertina (di Andrea Jemolo)
Studio Valle, Nuova sede della Banca d'Italia

Autorizzazione del Tribunale di Roma
n. 652 dell'11 dicembre 1987
Registro stampa
Tariffa R.O.C. – Poste Italiane S.p.A. – Spedizione
in Abbonamento Postale – D.L. 353/2003 (conv. in
L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Roma

Le richieste di variazioni d'indirizzo vanno inoltrate per posta a "Costruttori Romani", via di Villa Patrizi, 11 - 00161 Roma o per fax al n. 06 4403885 specificando il codice riportato sulla fascetta.

Sono gradite segnalazioni di nominativi per l'invio di numeri di saggio.

Lavorare insieme per far crescere la nostra città

di Giancarlo Cremonesi
presidente dell'Acer



Nelle elezioni amministrative di aprile 2008 i romani hanno eletto Gianni Alemanno primo cittadino e il nuovo Sindaco ha nominato i suoi Assessori e distribuito le deleghe.

Il mandato ricevuto dai cittadini impegnerà gli eletti, insieme con il Consiglio Comunale, nel prossimo quinquennio su diversi e importanti fronti.

Il nostro augurio è che tutti insieme, istituzioni, forze imprenditoriali, forze sociali, si possa lavorare per costruire il futuro della città. Ognuno certamente con le sue specifiche attribuzioni, connotazioni e identità, e con un impegno comune che i costruttori romani vogliono ribadire con la loro passione e determinazione.

Il metodo del confronto in passato ha prodotto risultati positivi e può essere ancora più importante e strategico per il domani.

Soprattutto oggi la nostra città esprime con forza l'esigenza di una maggiore qualità della vita.

Si sono registrati rallentamenti o perdite di attenzione su alcune tematiche che hanno provocato situazioni di disagio e di scarsa sicurezza nella città, riflettendosi negativamente sui temi dell'accoglienza abitativa, del decoro urbano, della fruibilità del verde, delle dotazioni infrastrutturali.

Tra i programmi di sofferenza ricordo gli articoli 11, gli interventi di riqualificazione delle periferie, e le compensazioni edificatorie. Due "programmi" accomunati dalla stessa data di partenza, il 1997, gli artt. 11 con la pubblicazione del bando e le compensazioni con l'adozione della Variante delle Certezze.

Ad oggi, dopo oltre dieci anni, delle 121 proposte ricomprese negli articoli 11, solo 22 sono convenzionate. Per le compensazioni il dato è ancor più desolante: su 52 interventi solo 2 hanno l'accordo di programma stipulato.

Il ritardo nell'attuazione dei programmi ha determinato pesantissime ripercussioni non solo per i soggetti coinvolti nelle proposte di intervento, ma soprattutto per i cittadini cui era stata promessa la realizzazione di 500 milioni di Euro di opere pubbliche a servizio ed integrazione delle periferie, con i programmi di recupero urbano; la realizzazione di oltre 900 milioni di opere pubbliche, nonché la cessione di circa 500 ettari di aree per i parchi e l'offerta di oltre 1500 alloggi per la locazione, con le compensazioni.

La situazione complessiva è aggravata, inoltre, dalla insufficienza dei fondi pubblici disponibili per la realizzazione di alcune opere previste negli ambiti di intervento del recupero delle periferie, nonché, per tutte le iniziative, dall'inesorabi-

le passare del tempo e, quindi, dalla non più perfetta rispondenza dei contenuti dei programmi alle esigenze della città in continuo divenire.

L'urbanistica in generale, e quindi il suo piano regolatore, deve poter essere la base per rispondere in tempi rapidi alle richieste dei cittadini, sfruttandone le potenzialità, sperimentandone alcuni contenuti innovativi e verificandone la congruità.

Per quanto riguarda, poi, il settore delle infrastrutture e delle opere pubbliche occorre, in particolare modo, affrontare il tema delle risorse.

Bisogna dotare la nostra città delle opere infrastrutturali indispensabili evitando che le risorse disponibili vengano interamente destinate solo alla realizzazione di poche grandi opere. È assolutamente indispensabile adottare politiche complessive che coinvolgano nelle iniziative attivate sul territorio il tessuto di piccoli e medi operatori che caratterizza il nostro sistema produttivo. Ciò sia al fine di ottenere una migliore qualità ed efficacia delle prestazioni, ma anche al fine di assicurare una effettiva ricaduta economica degli investimenti sul tessuto economico cittadino ed avviare concrete iniziative per la crescita strutturale dell'imprenditoria locale.

Infine, è prioritario garantire la qualità complessiva degli investimenti attivabili, prestando particolare attenzione alla qualità, dei progetti ed alla qualità, e sicurezza, delle fasi realizzative. Un forte ruolo di supporto può essere svolto dal sistema paritetico dell'edilizia (CTP, CEFME e Cassa Edile), che può rappresentare un consolidato ed efficace meccanismo di garanzia in merito alla corretta gestione delle fasi operative di cantiere.

Questi sono alcuni dei "temi caldi" che la nostra categoria vuole affrontare con la nuova Amministrazione capitolina a cui auguriamo buon lavoro e con cui vogliamo lavorare per impedire il consolidarsi di alcuni elementi di negatività ed avviare un deciso percorso di crescita della nostra città. ■



Rassegna di alcuni recenti pareri dell'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici

di Gianluca Celara

Si segnalano alcune recenti pronunce emesse dall'Autorità di Vigilanza nell'ambito della sua attività istituzionale di regolazione del mercato dei lavori pubblici.

Come noto, trattasi di pronunce finalizzate alla soluzione di casi concreti sottoposti al vaglio dell'organo amministrativo indipendente e, proprio in ragione della loro peculiare funzione, pertanto tali determinazioni presentano un risvolto pratico immediatamente applicativo.

Si intende premettere come i pareri siano stati selezionati in relazione al loro contenuto, limitandosi a richiamare, in questa sede, unicamente quelli con maggiori risvolti per il settore di nostra pertinenza:

- Parere n. 1 del 10.1.2008: relativo alle modalità di trasmissione delle offerte. L'Autorità ha ribadito come le offerte trasmesse in maniera difforme, rispetto a quanto previsto dalla lex specialis di gara, siano da escludere dalla procedura di affidamento;
- Parere n. 2 del 10.1.2008 : in materia di sopralluogo, ai fini della predisposizione dell'offerta. L'Autorità ha inteso rilevare come risulti essenziale che lo stesso sia effettuato dal legale rappresentante o dal direttore tecnico o da soggetto appositamente autorizzato dall'impresa;
- Parere n. 4 del 16.01.2008: in materia di offerta economicamente più vantaggiosa. L'Autorità ha ribadito come la stazione appaltante non debba confondere nella sua attività, ai fini della assegnazione dei punteggi alle offerte, i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara con gli elementi oggettivi di valutazione;
- Parere n. 5 del 16.01.2008; in materia di dichiarazioni sostitutive da produrre, ai sensi del d.p.r. 445/2000, in sede di presentazione delle offerte. L'Autorità ha

sottolineato come, nell'ambito dei rapporti tra i concorrenti e l'Amministrazione appaltante, si debbano distinguere due fasi: quella iniziale, nella quale può farsi legittimamente uso della dichiarazione sostitutiva di atto notorio contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara e quella successiva, nella quale l'attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione deve essere necessariamente compiuta per mezzo della documentazione pubblica certificativa della qualità o dello stato richiesti;

- Parere n. 6 del 16.01.2008: in materia di dichiarazione rese, in sede di gara, relativamente a possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006. L'Autorità ha rilevato come risulti sufficiente un richiamo complessivo alla norma, senza necessità di un riferimento dettagliato e analitico alle varie previsioni di cui all'articolo de quo;
- Parere n. 8 del 16.01.2008: in materia di procedure aperte e termine ex art. 48 del D.Lgs. 163/2006. L'Autorità ha evidenziato come non risulti conforme alla normativa di settore l'eventuale esperimento di una procedura aperta con procedimento di urgenza e che l'individuazione di un termine ridotto e/o comunque diverso rispetto a quello di 10 giorni per l'invio della documentazione a comprova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, del d. Lgs. n. 163/2006;
- Parere n. 13 del 16.01.2008: in materia di 1) subappalto delle categorie a qualificazione obbligatoria, 2) modalità calcolo degli importi delle singole categorie di lavorazione e 3) necessità o meno di marca da bollo sull'istanza di partecipazione e sull'offerta economica. Sul punto 1), rifacendosi a quanto previsto con de-

terminazione n. 25/2001, l'Autorità ha chiarito che alle categorie a qualificazione obbligatoria, anche se di importo superiore al 15 per cento dell'importo complessivo dell'appalto, non comprese nell'elenco delle categorie altamente specializzate, qualora siano indicate nel bando di gara come categorie scorporabili, non si applica mai lo speciale divieto di subappalto di cui all'articolo 13, comma 7 della legge 109/1994 e s.m., oggi articolo 37, comma 11, del d. Lgs. n. 163/2006, mentre si applica sempre la disposizione che ne permette l'esecuzione da parte dell'aggiudicatario soltanto se in possesso della relativa qualificazione. Sul punto 2), è stato precisato che le modalità di calcolo devono essere calcolate al lordo del costo della sicurezza, in quanto la somma degli importi delle singole lavorazioni deve dare l'importo totale dell'appalto, parametro sul quale si effettua la qualificazione dei concorrenti, ai sensi dell'articolo 95, comma 1, del d.P.R. 554/1999. Sul punto 3), si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 37 del d.P.R. 445/2000, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto (nelle quali rientrano anche le istanze di partecipazione e le offerte economiche) sono esenti da bollo;

- Parere n. 16 del 23.01.2008: in materia di modalità di dimostrazione del possesso dei requisiti, ai fini del conferimento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia comunitaria disciplinati dall'art. 66 del d.p.r. 554/1999. L'Autorità ha ritenuto che l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi, di cui all'articolo 50 del d.p.r. 554/1999, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, possa essere dimostrato attraverso l'e-

spletamento di incarichi di progettazione e direzione lavori, o incarichi di progettazione ovvero incarichi di direzione lavori, purché ciascuno di essi sia di importo almeno pari a quello richiesto;

- Parere n. 19 del 31.01.2008: in materia di applicabilità del divieto di subappalto di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo n. 163/2006 anche alle categorie generali con particolare riguardo alla categoria OG11. Detta questione, tenendo conto di una mancata espressa disposizione normativa al riguardo - ora affrontata dall'emanando Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti - non ha trovato unanime risoluzione in sede giurisdizionale, essendosi riconosciuto, di volta in volta, la subappaltabilità (cfr. Cons. Stato n. 3763 del 27/6/2007) ovvero la non subappaltabilità (cfr. Cons. Stato n. 6890 del 31/12/2007) della categoria OG11. Al riguardo, l'Autorità, da ultimo con parere n. 20/2007, ha espresso l'avviso secondo il quale il divieto di subappalto per le lavorazioni appartenenti alle categorie generali, anche di importo superiore al 15 per cento dell'importo complessivo dell'appalto, opera solo laddove il bando di gara, che costituisce la *lex specialis* della stessa, lo preveda espressamente, fermo restando che le lavora-



zioni stesse devono essere affidate ad impresa in possesso di adeguata qualificazione;

- Parere n. 21 del 31.01.2008: in materia di acquisto della documentazione di gara. L'Autorità ha stabilito che non può essere imposto al concorrente l'obbligo di acquistare, a pena di esclusione dalla gara, la documentazione inerente l'appalto. L'unica forma di partecipazione consentita è il rimborso delle spese di riproduzione della suddetta documentazione;
- Parere n. 22 del 31.01.2008: in materia di corretto esercizio del potere sanzionatorio di esclusione dalla gara, con riferimento ad eventuali mancanze di giustificativi degli elementi costitutivi dell'offerta. L'Autorità ha precisato che il provvedimento di esclusione potrà intervenire solo dopo che la stazione appaltante abbia effettuato un contraddittorio a carattere ricognitivo, volto ad accertare se siano stati prodotti i documenti espressamente richiesti sin dal momento della presentazione dell'offerta. La semplificazione procedurale sottesa alla presentazione di giustificazioni preventive deve sempre coniugarsi con il rispetto del principio comunitario del contraddittorio, sia esso a carattere ricognitivo, come nel caso in esame, ovvero valutativo, nel caso in cui le giustificazioni non siano sufficienti ad escludere la non congruità dell'offerta.
- Parere n. 23 del 30.01.2008: in materia di possibilità di dimostrazione della capacità dell'impresa nella categoria OG11 attraverso lavorazioni nelle categorie specialistiche OS3, OS5, OS28 e OS30. L'Autorità, richiamandosi a quanto già affermato con la determinazione n. 8/2002 e con parere n. 116/2007, ha ribadito che il principio di assorbimento fra categorie generali e categorie specializzate trova applicazione esclusivamente in riferimento alla OG11, nel senso che, ove nel bando sia richiesta la qualificazione di cui alle categorie di opere specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30, è consentita la partecipazione anche alle imprese qualificate in categoria OG11. Laddove, invece, è richiesta la categoria generale OG11, la stessa non può essere dimostrata mediante la qualificazione nelle singole categorie specializzate.
- Parere n. 24 del 31.01.2008: in materia di qualificazione giuridica del leasing immobiliare costruendo. L'Autorità ha sottolineato come, ogni eventuale dubbio relativo alla esatta qualificazione della fattispecie giuridica in questione, sia intervenuto di recente il regolamento per l'esecuzione e attuazione del D.Lgs.

163/2006, che all'art. 3, lett. c), attualmente in fase di pubblicazione, definisce il contratto di locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità come "il contratto che ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori; il contratto è da qualificare come appalto pubblico di lavori, salvo che gli stessi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo". Ne deriva, pertanto, che è qualificabile come leasing costruendo quell'operazione di locazione finanziaria finalizzata non alla mera acquisizione della disponibilità di un bene per un determinato periodo di tempo, avvalendosi di un "finanziamento" da parte di una società finanziaria, ma anche alla realizzazione dell'opera a carico della stessa società finanziaria.

- Parere n. 25 del 31.01.2008: in materia di mancato versamento del contributo all'Autorità di Vigilanza. Sotto questo profilo, è stato ribadito come l'obbligo di versamento sussista anche per l'ipotesi in cui il bando di gara non preveda espressamente tale onere a carico delle imprese partecipanti alla procedura di affidamento;
- Parere n. 26 del 31.01.2008: in materia di rispondenza tra la lavorazione oggetto del bando di gara e quelle descritte nel certificato della Camera di Commercio dell'impresa partecipante. L'Autorità ha ribadito come debba necessariamente sussistere una tale rispondenza e che, nell'ipotesi di discordanza, la stazione appaltante ben può comminare l'esclusione della ditta partecipante. Nello stesso tempo l'Autorità ha precisato che nessuna norma preveda a carico dell'impresa un obbligo di comunicazione alla Camera di Commercio del nominativo del proprio direttore tecnico, che viene inserito solo nel caso in cui sia la stessa impresa, di sua iniziativa, a comunicarne gli estremi alla Camera di Commercio stessa;
- Parere n. 33 del 31.01.2008 e Parere n. 56 del 28.02.2008 : in materia di legittimità della previsione di ulteriori requisiti richiesti dalla stazione appaltante in sede di gara rispetto a quelli previsti dalla legge. L'Autorità ha ribadito come rappresenti principio noto in giurisprudenza quello per cui sono da considerare legittimi i requisiti richiesti dalle stazioni appaltanti che, pur essendo ulteriori e più restrittivi di quelli previsti dalla legge, comunque rispettino il limite della logicità e della ragionevolezza e, cioè, della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito (cfr.

- ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 7460/2006, Consiglio di Stato, sez. V, 7081/2005). Detti requisiti potranno essere censurati in sede giurisdizionale, solo allorché appaiano viziati da eccesso di potere, ad esempio per illogicità o per incongruenza rispetto al fine pubblico della gara (si veda Consiglio di Stato 7139/2005);
- Parere n. 34 del 31.01.2008: in materia di erroneo versamento del contributo all'Autorità di Vigilanza. È stato precisato che, nel caso in cui il pagamento a titolo di contributo sia difforme rispetto a quanto dovuto, a causa di un'erronea indicazione dello stesso nel disciplinare di gara o dell'assenza di una sua diretta e chiara identificazione, non può essere disposta l'esclusione dell'impresa dalla procedura di affidamento, ma deve essere concesso a quest'ultima un termine per provvedere alla relativa integrazione;
 - Parere n. 35 del 31.01.2008: in materia di sorteggio delle imprese da verificare, ex art. 48 del D.Lgs. 163/2006. L'Autorità ha precisato che il sorteggio de quo vada eseguito, nel caso di procedure ristrette, successivamente alla fase di prequalifica e che la stazione appaltante conserva il potere di verificare nel merito la rispondenza dell'oggetto del contratto prodotto in sede di verifica con quello oggetto del bando di gara;
 - Parere n. 39 del 14.02.2008: in materia di requisiti soggettivi di partecipazione dei consorzi stabili. L'Autorità ha rilevato, in conformità alla previsione di cui all'art. 35 del D. Lgs. 163/2006, come i requisiti di idoneità tecnica per l'ammissione dei consorzi stabili devono essere posseduti e comprovati dai consorzi stessi "salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate".
 - Parere n. 49 del 20.02.2008: in materia di modalità di esperimento della procedura del project financing. L'Autorità ha ribadito che non è possibile prevedere un termine per la presentazione delle proposte inferiore a 180 giorni e che gli avvisi pubblicati, successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 163/2006, non possono prevedere il diritto di prelazione in favore del promotore;
 - Parere n. 51 del 20.02.2008: in materia di contributo all'Autorità di Vigilanza. Il Consiglio ha ribadito come il suddetto versamento rappresenti condizione essenziale per la partecipazione delle imprese a procedure ad evidenza pubblica e che, pertanto, il mancato versamento da parte della ditta concorrente comporti la legittima esclusione della stessa dalla gara;
 - Parere n. 54 del 28.02.2008: in materia di pubblicità delle eventuali operazioni di riapertura delle operazioni di gara. L'Autorità ha sottolineato che la stazione appaltante deve garantire la piena conoscibilità dell'eventuale riapertura delle operazioni di gara e degli esiti del riesame delle operazioni di verifica del possesso dei requisiti, adottando strumenti di comunicazione diretta nei confronti delle ditte concorrenti;
 - Parere n. 59 del 28.02.2008: in materia di istituto della cooptazione. L'Autorità ha ribadito che i requisiti per un legittimo ricorso al suddetto istituto sono quelli elencati dall'art. 95, comma 4, del d.p.r. 554/1999;
 - Parere n. 61 del 28.02.2008: in materia di importo da considerare ai fini del versamento del contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza. Sotto questo profilo, il Consiglio ha ribadito come, nel caso di appalti pubblici di lavori, l'importo da prendere in considerazione è quello posto a base di gara comprensivo degli oneri di sicurezza;
 - Parere n. 64 del 28.02.2008: in materia di costituzione di un raggruppamento temporaneo formato da un consorzio stabile di società di professionisti ed una società di professionisti e/o di ingegneria. L'Autorità ha sottolineato come la problematica in questione vada affrontata secondo un approccio sistematico, in base al quale l'applicazione del principio comunitario della libera prestazione di servizi e della tutela della concorrenza nonché del rispetto del paritetico esercizio della professione da parte di tutti i titolari della funzione, singoli o comunque associati, comporta a ritenere che non si rilevano elementi atti a suffragare il diniego del riconoscimento della forma aggregativa di cui all'istituto del raggruppamento temporaneo anche in riferimento ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, così come avviene per i consorzi stabili operanti nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
 - Parere n. 65 del 28.02.2008: in materia di affidamento dell'incarico di collaudo di un'opera. L'Autorità ha rilevato come il collaudo di lavori pubblici rientri tra i servizi soggetti alla disciplina del Codice De Lise, per cui per il relativo affidamento esterno risulta necessario il ricorso a procedure di evidenza pubblica. ■

Le modificazioni soggettive delle Associazioni temporanee di imprese

di Gianluca Celata

Con questa breve nota si intende tracciare un quadro generale concernente le possibilità ed i limiti che la normativa e la giurisprudenza amministrativa riconoscono alle associazioni temporanee di impresa (A.T.I.) di modificare la propria composizione soggettiva nel corso delle procedure per l'affidamento degli appalti pubblici, con particolare riguardo al settore dei lavori.

Nell'ambito degli appalti di lavori pubblici, la disposizione contenuta nell'art. 37, comma 9, D. Lgs. 163/2006, fissa il principio generale secondo cui è vietata "qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta". Ciò, sia che si tratti di un'associazione già costituita, sia che si tratti di imprese che, seppur non ancora costituite in associazione, si siano impegnate a farlo, ai sensi dell'art. 37, comma 8, del dlgs 163/2006 e s.m., al momento dell'aggiudicazione.

Il divieto di cui sopra, peraltro, risulta assistito da puntuale sanzione consistente nello "annullamento dell'aggiudicazione o nella nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento concomitante o successivo alle procedure di affidamento" (in tal senso dispone l'art.37, comma 10, del dlgs 163/2006 e s.m.).

Da tale disposizione consegue, in via immediata, che la preclusione a costituire o modificare un'A.T.I. sorge solo al momento dell'avvenuta presentazione dell'offerta.

Il dettato normativo, però, per quanto si presenti sufficientemente chiaro ha creato, nella pratica, non pochi problemi applicativi soprattutto con riferimento alle ipotesi di procedure di aggiudicazione indette con il metodo

della licitazione privata – oggi denominate procedure ristrette.

Come noto, queste ultime risultano caratterizzate da due distinte fasi : la fase della c.d. prequalifica, nell'ambito della quale stazione appaltante verifica la congruità e veridicità dei requisiti dichiarati dai soggetti potenziali concorrenti alla procedura di affidamento, procedendo all'invito delle sole imprese risultanti in possesso dei requisiti di idoneità tecnica ed economica richiesti, e la fase della gara vera e propria, in cui gli operatori economici invitati dall'ente aggiudicatore presentano le rispettive offerte economiche.

Applicando a tale peculiare fattispecie concorsuale il principio generale della contestualità e simultaneità della valutazione delle imprese partecipanti, si è venuto ad affermare un primo orientamento giurisprudenziale, che attualmente può definirsi minoritario – in base al quale la preclusione a modificare un'A.T.I. sorgerebbe fin dalla prima fase della procedura di gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 settembre 2003, n. 5509).

Tale orientamento, in estrema sintesi, si fonda sul riconoscimento di una netta separazione tra le due fasi in cui si articola la procedura di gara, affermando, conseguentemente, che la prognosi circa l'idoneità del concorrente (sia esso costituito in forma singola ovvero in forma associata) debba esaurirsi nell'ambito della fase dedicata alla qualificazione. La conseguenza di tale impostazione è quella per cui, una volta esaurita la fase della qualificazione, sarebbe preclusa alla stazione appaltante la possibilità di sottoporre ad un nuovo giudizio di idoneità il concorrente alla procedura di gara in ragione dell'intervenuta modificazione della sua composizione. Da ciò il giudizio circa la sostanziale immodificabilità della composizione del concorrente alla procedura di gara.

Tale tesi, tuttavia, per quanto non del tutto scevra di molteplici argomentazioni ai fini della dimostrazione dell'assunto ivi sostenuto, non può essere condivisa alla luce di alcune risultanze.

In primo luogo, la stessa interpretazione letterale tende a confutare la teoria sopra esposta. Il già rammentato testo dell'art. 37, comma 9, D. Lgs 163/2006 individua con precisione il momento della presentazione dell'offerta come termine preclusivo per modificare un eventuale raggruppamento temporaneo di imprese.

Ancora più puntuale in tal senso è il tenore dell'art.37, comma 12, del dlgs 163/2006 e s.m. secondo cui "in caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presen-

tare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti".

A fronte di un quadro normativo di siffatto tenore pare difficile attribuire perdurante validità all'orientamento giurisprudenziale dinanzi rammentato che insiste sull'immutabilità della composizione del concorrente come risultante dalla fase di prequalificazione delle imprese.

Proprio sulla base di una rigorosa interpretazione sistematica del dettato normativo testè rammentato, si è venuto ad affermare un diverso e ben più consolidato orientamento giurisprudenziale sull'argomento; sussistono, infatti, svariate pronunce le quali escludono l'immodificabilità della composizione assunta dal concorrente nella fase di prequalificazione.

Si rammenta, in primo luogo, la Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 18.04.2001, n.2335 secondo cui "in



una licitazione privata, la prequalificazione e il conseguente invito alla gara del soggetto selezionato non escludono che quest'ultimo, entro determinati limiti, possa presentare l'offerta, aggregando in associazione temporanea altre imprese o sostituendo alcune imprese già aggregate in fase di preselezione”.

Sempre il supremo organo di giustizia amministrativa ha ribadito che la partecipazione in forma associata delle imprese alle procedure di evidenza pubblica non dà luogo alla formazione di un soggetto nuovo e distinto rispetto alle singole imprese associate. Ne deriva che risulta possibile operare – nel periodo antecedente alla presentazione delle offerte – modificazioni alla compagine del soggetto invitato alla gara. La circostanza che il legislatore correli il divieto di mutamento dell'assetto soggettivo dell'A.T.I. al momento dell'offerta, facendo salvo quindi il momento antecedente della prequalificazione, risponde ad una precisa ratio che è quella per cui la tanto invocata prospettiva sinergica comincia ad assumere rilievo solo nella fase in cui si valuta l'idoneità, la convenienza, l'affidabilità e la serietà oggettiva dell'offerta (Cons. Stato, Sez. V, 2 dicembre 2002, n. 6619).

Merita, poi, di essere menzionata una recentissima pronuncia, sempre del Consiglio di Stato, che ha affrontato una tematica del tutto particolare.

Nella specie il caso oggetto di esame riguardava l'ammissibilità di una riunione in ATI di due imprese che si erano presentate individualmente alla gara, superando in tale forma la fase di prequalificazione condotta dalla stazione appaltante.

In argomento si era formato un orientamento che, pur tenendo conto dei più recenti approdi legittimanti la possibilità di una modificazione soggettiva della composizione della ATI rispetto a quella risultante dalla prequalificazione, censurava la possibilità di cui sopra perché vedeva nella riunione di due soggetti che già avessero concorso separatamente alla gara la potenziale produzione di effetti negativi in ordine alla trasparenza e correttezza della procedura.

Tale perplessità viene, invece, fugata dalla pronuncia oggetto di commento in cui si afferma come non esistano particolari ostacoli all'ammissibilità di una fattispecie come quella segnalata.

Ed infatti il Consiglio di Stato, con Sentenza, IV Sezione, 20.02.2008, n. 588, ha affermato come “risulti legittima la riunione in A.T.I. di imprese prequalificatesi separatamente, non vigendo alcun espresso divieto in tal

senso. Il principio dell'immodificabilità soggettiva dei concorrenti alle gare di appalto riguarda solo il momento della presentazione dell'offerta. Ed infatti, in presenza di disposizioni espresse che non consentono la modifica della composizione dei partecipanti dopo l'offerta ed in assenza di analogo divieto normativo per la fase di prequalificazione, deve escludersi che si possa pervenire in via interpretativa ad un divieto non sancito dal legislatore”.

In conclusione, alla luce del riferito quadro normativo e dell'orientamento giurisprudenziale anzidetto, si può concludere nel senso di ritenere ammissibili, a certe condizioni, le modifiche soggettive delle A.T.I., che intervengano nel periodo intercorrente tra la fase di prequalificazione e la presentazione dell'offerta.

Sul punto, però, vista la complessità e delicatezza della materia, pare preferibile mantenere un atteggiamento di accorta prudenza che si riassume nelle seguenti indicazioni:

- risulta ammissibile che l'impresa invitata individualmente o il raggruppamento presentatosi alla fase di prequalificazione in una data composizione, associ un ulteriore soggetto che, evidentemente, dovrà risultare in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dalla *lex specialis* di gara;
- tale possibilità dovrebbe sussistere anche nell'ipotesi di aggregazione di due soggetti che abbiano concorso separatamente alla procedura di gara avendo il Consiglio di Stato dissipato le perplessità da alcuni manifestate sul punto: in argomento, però, in ragione della delicatezza della tematica, prima di procedere, pare opportuno verificare l'ammissibilità della soluzione con l'amministrazione aggiudicatrice;
- vi è poi l'ipotesi ulteriore in cui, nel passaggio dalla fase della prequalificazione a quella dell'offerta, si proponga l'eliminazione di un componente del raggruppamento (pur conservando quest'ultimo, nel suo complesso, l'idoneità tecnica e economica per concorrere all'affidamento). Anche in tal caso, al verificarsi di tale necessità, prima di procedere si suggerisce di consultare l'amministrazione aggiudicatrice.

Le indicazioni di cui sopra vengono rese tenendo conto dei più recenti approdi della giurisprudenza pronunciatasi sull'argomento oggetto di analisi. Pertanto, proprio in ragione della fluidità della materia trattata, sarà cura di chi scrive fornire ulteriori aggiornamenti sulla tematica.

Bocciato definitivamente il Fascicolo del fabbricato

EDILIZIA E
URBANISTICA

Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del TAR Lazio

di Pierluigi Cipollone

Il Consiglio di Stato, con decisione 1305/08, ha respinto l'appello presentato dal Comune di Roma contro la sentenza del TAR Lazio del 2006 che aveva dichiarato l'illegittimità della delibera comunale istitutiva del fascicolo del fabbricato confermando, quindi, l'annullamento del provvedimento capitolino.

Facendo un po' di storia, ricordiamo che il fascicolo del fabbricato fu introdotto, come facoltà per i Comuni, dalla Regione Lazio con legge n° 31/2002 al fine di avere conoscenza dello stato del patrimonio edilizio sulla base di apposite istruzioni che la Regione avrebbe dovuto emanare entro pochi giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, ma, in realtà, intervenute solo nel 2005.

Proprio in virtù di tale legge regionale ed ancorché non fosse stato ancora emanato il regolamento attuativo previsto dalla stessa legge, il Comune di Roma, con la delibera di Consiglio 27/04, istituì l'obbligo per ogni edificio di dotarsi di un fascicolo del fabbricato, motivando ciò con il fatto che il territorio comunale era stato classificato come suscettibile di rischio sismico.

Sul provvedimento comunale, impugnato dalla Confedilizia, il TAR si era pronunciato, con la richiamata sentenza n° 12320/06, dichiarandone l'illegittimità con una serie di motivazioni tra le quali:

- di ritenere contraria ai canoni di ragionevolezza, con riferimento all'art. 2, co. 1 della D.R. n. 6/05, la previsione del Regolamento comunale (art. 2, co. 5) che prevede l'obbligo del proprietario dell'immobile di

fornire dati urbanistici e tecnici sui fabbricati;

- di ritenere illegittimo il Regolamento comunale (art. 7, co. 5) nella parte in cui dispone misure agevolative in materia tributaria;
- di ritenere illegittimo, con riferimento al contenuto del "Fascicolo del fabbricato", l'obbligo di indicare le modifiche subite dal fabbricato anche con riferimento a periodi lontani e per fabbricati di antica costruzione, in quanto ciò violerebbe i criteri di razionalità e proporzionalità;
- di ritenere illegittima la previsione che dispone, con riferimento all'art. 2 della D.R. n. 6/05, indagini geologiche e ambientali, in quanto considerate di straordinaria complessità;
- di ritenere illegittima la previsione dell'art. 2, co. 6 della D.R. 6/05, in quanto consente, a discrezione degli Enti, la possibilità di richiedere l'integrazione del contenuto del "Fascicolo di fabbricato", con conseguente aggravio degli oneri per i proprietari, e ciò senza alcuna previsione di tale facoltà nella fonte primaria.

Infine, la sentenza, dopo avere richiamato la pronuncia della Corte Costituzionale n. 315/03, che ha dichiarato l'incostituzionalità di alcuni articoli di una analoga legge della Regione Campania sul "Fascicolo di fabbricato", ha rilevato la necessità di applicare, nell'interpretazione della L.R. n. 31/02, criteri di ermeneutici conformi ai parametri di ragionevolezza, proporzionalità e razionalità, così come richiamati da tale sentenza.

Su tale sentenza del TAR era stato proposto appello dal Comune di Roma sostenendo:

- una mancanza di interesse dei ricorrenti al gravame, in relazione al carattere "non obbligatorio" del "Fascicolo di fabbricato";

- una violazione dei principi sulla legittimazione, violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c. e difetto di motivazione in quanto la “Confedilizia” difetterebbe della “legittimatio ad causam”;
- un eccesso di potere per travisamento dei fatti, omessa valutazione dello “jus superveniens”, violazione dei principi generali in tema di improcedibilità del gravame, motivazione contraddittoria, perché la successiva emanazione del Regolamento regionale di esecuzione avrebbe reso improcedibile la censura fondata sulla originaria mancanza di tale Regolamento;
- una violazione e falsa applicazione della L.R. n. 31/02 e del relativo Regolamento, in quanto il Comune non avrebbe imposto, ai proprietari, oneri più incisivi rispetto a quelli previsti dal successivo Regolamento regionale;
- un eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta, erronea percezione del contenuto prelettivo della delibera n. 27/04, contraddittorietà della motivazione perché il comune non avrebbe imposto ai proprietari di immobili di fornire dati che non fossero già nella loro disponibilità;
- una insussistenza della violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della L.R. n. 31/02 e difetto di motivazione, perché la norma primaria prevederebbe la possibilità di adattare lo schema del “Fascicolo di fabbricato” alle caratteristiche del territorio.

Il Consiglio di Stato, con la decisione assunta, ha innanzitutto confermato la legittimità ad agire della Confedilizia e comunque delle Associazioni di categoria in quanto tale legittimazione va esclusa solo quando risulta evidente la volontà di far valere interessi di una sola parte dei componenti l’associazione, cosa che sul caso di specie non risulta.

Il Consiglio di Stato ha anche respinto quanto sostenuto dalla ricorrente amministrazione locale in ordine alla successiva emanazione del regolamento regionale ed alla previsione contenuta nella delibera 27/04 ove si dispone, in caso di contrasto, l’adeguamento dell’atto consiliare al regolamento regionale.

Secondo il Consiglio di Stato la delibera è stata comunque emanata senza il necessario presupposto normativo identificato nel regolamento regionale.

Censurata anche la motivazione relativa alla necessità ed urgenza in quanto tali presupposti sono stati assunti “su generiche affermazioni di rischio per l’intero territorio comunale” e “sulla base di non meglio precisate indagini tecniche” nonché “sulla ricomprensione del territorio del comune tra quelli suscettibili di rischio sismico”.

La conclusione cui giunge il Consiglio di Stato è, pertanto, quella dell’annullamento complessivo del Regolamento comunale sul fascicolo del fabbricato e, quindi, della delibera 27/04, confermando il contenuto della sentenza di primo grado.



La delibera regionale sulle variazioni e/o trasformazioni societarie

Interventi di edilizia residenziale pubblica in locazione ai sensi dell'art. 8 della Legge 179/92 e dell'art. 9 della Legge 493/93. Modifiche alle deliberazioni di Giunta Regionale 2 Agosto 2002 n. 1071 e n. 1072

di **Carla Picozza**

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici e Politica della Casa Bruno Astorre, ha adottato nei giorni scorsi una importante delibera che consente, in taluni casi, per gli interventi di edilizia residenziale pubblica in locazione variazioni e trasformazioni societarie.

Al riguardo si rammenta che Ance Lazio-Urcl è intervenuta, più volte, presso gli Uffici competenti sottolineando e ribadendo il principio, ampiamente suffragato dalla normativa vigente, riguardante la possibilità per le imprese di modificare la propria ragione sociale.

Infatti, numerose imprese, beneficiarie di finanziamenti per la realizzazione di interventi in locazione, hanno sollevato il problema delle variazioni e/o trasformazioni societarie, ovvero delle cessioni di ramo di azienda.

Tali imprese si trovano nella necessità di effettuare le suddette operazioni per motivi di ordine familiare o aziendale.

I bandi di concorso a suo tempo approvati dalla Regione Lazio per i finanziamenti delle leggi 179/92 e 493/93 (deliberazione G.R. n. 2036 del 3 ottobre 2000) nulla dicevano in proposito.

Successivamente con le deliberazioni riguardanti le graduatorie provvisorie (deliberazioni G.R. 2 agosto 2002 n.

1071 e 1072), per le imprese, la Regione imponeva agli operatori ammessi a finanziamento di "mantenere inalterato nel tempo ... lo stesso stato giuridico esistente al momento della presentazione della domanda".

Secondo tali deliberazioni "le variazioni e/o trasformazioni societarie e cessioni del ramo di azienda non sono ammissibili e comportano la decadenza d'ufficio del finanziamento".

Per la locazione a termine tale obbligo è imposto "sino alla cessione in proprietà degli alloggi" mentre per la locazione permanente "sono ammissibili, dopo i dieci anni, ... variazioni societarie per gravi e sopravvenuti motivi, solo dopo benessere della Regione".

Con la Deliberazione in commento la Regione, anche recependo le sollecitazioni del nostro sistema associativo, ha inteso modificare le proprie deliberazioni del 02 agosto 2002 n. 1071 e n. 1072 nel modo seguente:

"nel caso di variazione e/o trasformazione societaria deve essere specificatamente inserito, nell'atto notarile di trasformazione, l'indicazione del finanziamento e del suo stato di attuazione, i nominativi dei prenotatari e/o compromissari con le quote versate e l'assunzione di tali somme in carico, oppure l'esplicita dichiarazione di non ricorrenza delle fattispecie".

Contratti a termine. La durata dell'ulteriore contratto in deroga ai trentasei mesi complessivi

di Alberto Massara

Con l'Avviso Comune sottoscritto in data 10 aprile 2008 Confindustria e Cgil/Cisl e Uil hanno fissato in otto mesi la durata dell'ulteriore successivo contratto a termine che datore di lavoro e lavoratore possono stipulare, per una sola volta, nella ipotesi in cui per effetto della successione di contratti a tempo determinato vengano complessivamente superati i 36 mesi.

La deroga può essere stipulata a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.

Il termine dell'ulteriore contratto in deroga è contenuto nell'Avviso Comune che Confindustria e Cgil/Cisl e Uil hanno sottoscritto il 10 aprile 2008 in merito alla disciplina della così detta "deroga assistita", in conformità e in attuazione della disposizione introdotta nella seconda parte dell'articolo 1, comma 40, lettera b) della legge 247/07.

Tale norma ha modificato la disciplina sul contratto a tempo determinato, inserendo, all'articolo 5 del D.lgs. 368/01, il nuovo comma 4 bis.

L'Avviso Comune, nel fissare in otto mesi la durata dell'ulteriore contratto, che può essere stipulato in deroga alle citate disposizioni di legge, lascia libertà di manovra agli specifici settori produttivi riconducibili all'area confindustriale (quale, nel caso di specie l'Acer che, a livello provinciale, fa parte dell'Ance-Associazione Nazionale Costruttori Edili) prevedendo che maggiori durate possano essere eventualmente disposte dai contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero da Avvisi Comuni stipulati dal-

le organizzazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Peraltro, in caso di mancato rispetto di tale procedura nonché nella ipotesi di superamento del termine ulteriore fissato in deroga, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.

Si ricorda che la prima parte del nuovo comma 4-bis dell'articolo 5 del D.lgs.368/01 stabilisce, come principio generale, che, ferma restando la disciplina della successione dei contratti a termine (pausa di almeno 10 giorni tra un contratto e l'altro qualora il primo abbia avuto durata inferiore o pari a 6 mesi e intervallo di almeno 20 giorni se il primo contratto abbia, invece, avuto durata superiore a 6 mesi con la conseguenza che in mancanza del rispetto di tali intervalli il secondo contratto si considera a tempo indeterminato), qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro tra le stesse parti abbia avuto una durata complessivamente superiore a 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che ci siano stati tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato quando sia decorso il periodo complessivo di 36 mesi. È fatta salva la così detta "deroga assistita" e la relativa durata, dell'ulteriore unico successivo contratto, concordata nell'Avviso Comune.

Per completezza di informazione si sottolinea, inoltre, che l'articolo 5, comma 4, del D.lgs.368/01, sempre in materia di regime sanzionatorio stabilisce che nella ipotesi di due assunzioni successive a termine, senza interruzione tra i due contratti, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipula del primo contratto.

Lo scomputo dei lavoratori di cantiere nel settore dell'edilizia

di Alberto Massara

Il Ministero del Lavoro, nel commentare la disposizione introdotta dall'articolo 1, comma 53 della legge 247/07, che consente alle imprese dell'edilizia di scomputare dal totale del personale computabile i lavoratori addetti ai lavori di cantiere e coloro che sono addetti al trasporto del settore, chiarisce i requisiti che le aziende devono avere per poter beneficiare di tale esenzione e fornisce, inoltre, la definizione di lavori di cantiere mutuandola dall'allegato I° al decreto legislativo 494/96.

In materia di collocamento obbligatorio dei disabili, regolamentata dalla legge 68/99, possono applicare lo scomputo dei lavoratori occupati nei cantieri edili i datori di lavoro del settore che svolgono le attività specifiche che sono individuate nell'allegato 1° al decreto legislativo 494/96 e che risultano iscritti, in qualità di imprese edili, nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.

Tali imprese, devono, inoltre, essere inquadrare ai fini previdenziali e assistenziali sempre come imprese edili.

Tali elementi e requisiti sono stati precisati del ministero del lavoro con la nota del 2 aprile 2008 che, nel fare seguito a quella diffusa il 29 gennaio 2008 nonché alla successiva nota del 4 febbraio 2008, pone l'accento sul fatto che solamente l'atto di iscrizione nel registro delle imprese ha valore di pubblicità legale e testimonia l'esistenza dell'impresa, l'attività da questa esercitata nonché gli eventi che, nel corso della esistenza della stessa, hanno rilievo giuridico.

Si ricorda che, con la prima nota del 29 gennaio, il ministero, in applicazione dell'articolo 1, comma 53, della legge 247/07, ha precisato che i datori di lavoro del set-

tore edile non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 della legge 68/99, per quanto riguarda il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore (scomputo di tali lavoratori ai fini della individuazione dell'obbligo di applicazione della legge e della fascia occupazionale di appartenenza e non obbligo di assumere nei cantieri).

In considerazione del fatto che le imprese del settore dell'edilizia hanno alle proprie dipendenze, in grandissima parte, lavoratori appartenenti alla categoria degli operai occupati presso i vari cantieri, dalla disposizione introdotta dal legislatore del 2007 ne deriva che, praticamente tutte le aziende edili, o comunque la stragrande maggioranza di queste, per effetto della disposizione chiesta ed ottenuta dall'Ance, sono passate da una fascia occupazionale ad una inferiore o, addirittura, essendo scese al disotto dei 15 dipendenti computabili, non sono – almeno allo stato attuale – più soggette agli obblighi del collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla legge 68/99.

Si rammenta che le aziende rientranti nella prima fascia (da 15 a 35 dipendenti computabili) sono tenute ad avere in servizio 1 disabile; quelle rientranti nella seconda fascia (da 36 a 50 dipendenti) devono avere in servizio 2 lavoratori disabili mentre quelle rientranti nella terza fascia (con più di 50 dipendenti computabili) un numero di disabili quantificato nella misura del 7% calcolato sul totale dei dipendenti computabili, più una percentuale pari all'uno per cento destinato alle categorie protette (orfani e vedove dei caduti per motivi di lavoro o servizio, ecc.).

Si ricorda, inoltre, che con la seconda nota di inizio febbraio, lo stesso ministero ha precisato che, limitatamente al corrente anno 2008, è stato ritenuto non san-

zionabile il datore di lavoro dell'edilizia che, per effetto della nuova disposizione, risultava avere una base occupazionale inferiore a 15 dipendenti e che abbia trasmesso in ritardo (in considerazione della precisazione diramata il 29 gennaio 2008, solo 2 giorni prima della scadenza del termine di legge), o non abbia inviato, i prospetti informativi entro il 31 gennaio 2008 (è, comunque, sempre preferibile trasmettere, nel caso di specie, i prospetti anche in ritardo in modo da consentire ai competenti Servizi di individuare le aziende che, per effetto della nuova disposizione, non sono più tenute ad assumere soggetti disabili).

Sulla base delle nuove indicazioni diramate dal ministero del lavoro il datore di lavoro potrà dimostrare, pertanto, l'appartenenza al settore dell'edilizia, ai fini della esclusione dalla base di computo del personale sopra indicato, solo se si trova nella condizioni sopra riportate, non rilevando fattispecie diverse quali, ad esempio, il possesso di codici Ateco relativi al settore delle costruzioni – a meno che questi non corrispondano alle stesse attività riportate nell'allegato 1° del D.Lgs. 494/96 – l'applicazione del c.c.n.l. dell'edilizia e l'iscrizione alla cassa edile.

Il ministero chiarisce, inoltre, che per quanto riguarda la definizione di cantiere si deve fare riferimento a quella contenuta nel provvedimento legislativo del 1996 e, in particolare, all'articolo 2, comma 1, lettera a) intendendo per cantiere “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato 1°”.

Infine, si ritiene opportuno precisare che la definizione di cantiere e le lavorazioni riportate nell'allegato 1° al D.Lgs. 494/96 sono state “traslate” con gli identici contenuti nello schema di decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 123 e nell'allegato X al provvedimento recentemente approvato dalle competenti commissioni parlamentari che, come noto, una volta che entrerà in vigore porterà all'abrogazione di una serie di disposizioni di legge tra cui il D.Lgs. 494/96.

Allegato 1° al D.Lgs. 494/96 – Elenco lavori edili o di ingegneria civile – Articolo 2, lettera a)

Sono ricompresi, tra i lavori edili, i lavori di costruzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

Sono, inoltre, considerati dalla legge lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. ■




L'Italia della cultura e della bellezza

ARCHITETTURA

di Anna Maria Greco

Poteva essere la “carica dei 101” per rinnovare la cultura nel nostro Paese e correggere la cattiva immagine dovuta, per ultimo, allo scandalo dei rifiuti in Campania. Poi sono diventati fine 117, a marzo erano 250 e ora saranno ancor di più i firmatari del documento intitolato: “Italia paese della cultura e della bellezza”. Lo scrittore Alain Elkann, che ne è il promotore, lo ha inviato in piena campagna elettorale alle più alte cariche istituzionali e politiche, dal presidente della Repubblica a quello del Consiglio, ai leader di tutti i partiti. Come presidente della Fondazione Mecenate 90 ha voluto così lanciare un appello



trasversale per un nuovo impegno in tutti i settori, dall'architettura contemporanea all'artigianato, dal fisco all'arte, a musica, cinema, televisione, teatro. Questa sorta di programma è stato scritto da esperti nei vari settori, in collaborazione con la Fondazione Rosselli e potrebbe essere adottato da qualsiasi forza politica arrivi al governo. Tra i firmatari ci sono Massimiliano Fuksas, Giuseppe De Rita, il consigliere culturale del Quirinale Louis Goddard, Francesco Alberoni, Margherita Hack, Cesare Mirabelli, Pippo Baudo, Aurelio De Laurentis, Ovidio Jacorossi, Alda Merini, Carlo Verdone, Massimo Pica Ciarrarra, Giovanni Russo, Carlo Pession, Paolo Pejrone, Roberto Peregalli, Miuccia Prada, Dario Antiseri.

“La Torre di Pisa – ha detto Elkann- non è né di destra né di sinistra, ma appartiene a tutti gli italiani e al mondo. La cultura nel nostro paese ha un carattere non elitario, ma egualitario in quanto è il collante del Paese dal nord al sud. Per questo c'è bisogno della partecipazione attiva di tutti: lo Stato non può fare tutto da solo, ma occorre fare sistema. Il coinvolgimento dei privati e delle imprese è fondamentale”.

Tra le proposte l'aumento, nell'arco di una legislatura, delle risorse stanziate per la cultura dall'attuale 0,30% allo 0,50% del bilancio dello Stato; la promozione del settore anche attraverso l'intervento di fondazioni, associazioni e privati; l'agevolazione di una politica fiscale differente che permetta, attraverso l'introduzione del credito d'imposta (variabile dal 15% al 20%) di incentivare donazioni e lasciti; la promozione del cinema italiano all'estero attraverso un coordinamento unico.

Ma vediamo, in particolare, la sezione dedicata all'architettura contemporanea. Si esamina la trasformazione “epocale” del paesaggio italiano dovuta ai processi di intenso sviluppo economico insediativo: più della metà del-

la linea costiera italiana occupata dalle costruzioni, più di 300 milioni di metri cubi realizzati in Italia nel 2006. “Poiché non possiamo pensare – si legge nel testo – che l’Italia possa fare a meno di moderne infrastrutture, dobbiamo puntare con maggiore decisione sulla qualità dell’architettura per usare il territorio con saggezza. Più spazio alla qualità consentirà di meglio valorizzare le competenze degli architetti italiani che oggi sono più apprezzati all’estero che nel proprio Paese”. A proposito di qualità: meno del 10% dei nuovi edifici è progettato dagli architetti. E se non è detto che l’inversione di questa percentuale sia sufficiente per produrre architetture migliori, è sicuramente vero che “un’edilizia senza architetti dimostra scarsa considerazione per la qualità delle costruzioni”. Il Concorso di architettura è lo strumento essenziale per ottenere la qualità delle opere pubbliche e private, ma secondo il documento la giuria deve essere di qualità, il suo risultato deve essere certo (ci deve essere un vincitore), così come la disponibilità dei finanziamenti e l’affidamento dell’incarico di progettazione al vincitore. Le proposte, al-

lora, sono: 1) promuovere l’obbligatorietà del concorso di progettazione per ogni opera pubblica con giurie qualificate e incentivare i privati che ricorrono allo strumento del concorso per affidare le progettazioni, con l’eventuale supervisione e controllo di un’Authority o di un Garante del Ministero per i Beni Culturali; 2) i concorsi dovranno essere riservati ai giovani professionisti, al di sotto di un certo importo dell’opera (come in Francia). Quanto alla qualità della città, per migliorarla bisogna intervenire sull’organizzazione della vita sociale, aumentando la capacità che i luoghi hanno di attrarre turismo e sviluppando la competitività urbana e territoriale per creare nuove economie. “Occorrono quindi – si legge nel testo- politiche ispirate dalla diffusione della qualità nella gestione delle trasformazioni degli spazi urbani”. La proposta è: nei piani e nelle procedure per il rilascio delle concessioni edilizie dei nuovi edifici è necessario fissare come standard quei requisiti prestazionali (il risparmio energetico, i consumi e la sostenibilità ambientale e paesaggistica) indispensabili per salvaguardare la qualità urbana. ■



Complesso edilizio a Via Galbani.

La qualità urbana: interventi per città più belle, giuste e sostenibili

di Anna Maria Greco

Scarsa qualità, poca innovazione, carenza di servizi. I nuovi quartieri nati nelle città italiane negli ultimi anni troppo spesso sono stati caratterizzati da uno spontaneismo senza pianificazione né visione d'insieme, che ha riproposto in modo ossessivo modelli del passato.

Lo afferma una ricerca del ministero dei Beni Culturali che studia le trasformazioni urbane degli ultimi quindici anni. È stata presentata a marzo nel convegno a Roma su "Qualità urbana, scenari e interventi per città più belle, giuste e sostenibili", promosso dalla Parc – Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee del ministero, dal dipartimento di architettura e di urbanistica per l'ingegneria dell'Università La Sapienza e dal CRESME, Centro di ricerche economiche sociali e di mercato per l'edilizia e il territorio. Studiosi, imprenditori, esperti e docenti universitari si sono confrontati sulla sfida delle città del XXI secolo, che punta su qualità e sostenibilità urbana per generare risorse economiche e inclusione sociale, valori comuni e nuova competitività: città dinamiche, belle, con spazi pubblici vivibili, reti di trasporti efficienti e sostenibilità energetica.

Obiettivi ancora lontani, a giudicare dalle conclusioni dello studio illustrato nel convegno. Da noi, infatti, le grandi città crescono guardando all'Europa, ma il divario tra Nord e Sud è sempre più forte e frequentemente i quartieri nuovi delle aree metropolitane sono brutti e carenti di servizi. Pochi sono i casi positivi segnalati dalla ricerca, come quelli di Torino e Genova, che hanno saputo trasformare una crisi in crescita di qualità. Il grande sviluppo degli ultimi anni ha interessato le metropoli del centro-nord, innanzitutto il sistema milanese-lombardo,

quello veneto, quello emiliano e quello romano-laziale. Mentre nel Meridione e nei piccoli centri la crescita è stata più lenta.

Presentando la ricerca Carla De Francesco, direttore della Parc, ha sottolineato che questa espansione edilizia è avvenuta in assenza di politiche urbanistiche e ciò pone ora non pochi problemi e nodi da sciogliere, prima di tutto quello della mobilità. Per il futuro, dunque, ci vuole un forte miglioramento della capacità progettuale complessiva.

La parola chiave deve essere "qualità", secondo il ministro e candidato-sindaco di Roma Francesco Rutelli. "C'è un'edilizia degli anni '40 e '50 – ha sostenuto – che ha bisogno di essere rinnovata e in parte sostituita, dobbiamo farlo con modalità non banali". La creatività va cercata sì nelle le opere dei grandi architetti, ma sempre in collaborazione con le giovani leve. Rutelli ha parlato di Roma, che dopo un periodo deprimente ha visto negli anni '90 e con il Giubileo esempi di trasformazione razionale e coerente. Per vincere la sfida del futuro, per Rutelli, c'è bisogno di "investimento in qualità, del ritorno dell'architettura nelle città, della cura quotidiana dei servizi e del decoro urbano soprattutto nelle periferie". I quartieri nuovi non possono essere solo case e centri commerciali e nel Piano regolatore della capitale ci dovrebbe essere un indirizzo in questa direzione. Inoltre, specie in una città delle dimensioni di Roma, investita negli ultimi anni da grandi flussi migratori, l'architettura deve essere intesa anche come strumento di integrazione. "Roma – ha concluso Rutelli – deve essere una grande capitale creativa, una città tecnologica e policentrica, che abbia un'attenzione spasmodica per il quotidiano e che accetti la sfida dell'integrazione".

Una Consulta dei Beni Culturali creata dall'Ordine degli architetti di Roma

di Matteo Di Paolo Antonio

La città e la provincia di Roma costituiscono, con il loro patrimonio archeologico ed architettonico, una delle risorse culturali più grandi a livello mondiale. La nuova Consulta dei Beni Culturali, creata dall'Ordine degli Architetti della capitale, ha gli obiettivi di tutelare e valorizzare questo patrimonio e di definire meglio il ruolo dell'architetto in questi processi.

Si tratta di un organismo dove istituzioni e professionisti potranno confrontarsi, soprattutto sulle problematiche della professione di architetto come autore di piani di recupero urbano, di programmazione di opere, di progetti di restauro o di valorizzazione dei beni culturali.

In questo nuovo forum potranno essere elaborati insieme percorsi propositivi, formulate idee sulla valorizzazione dei beni culturali del territorio e studiati corsi di formazione specifici. Ci sarà anche un laboratorio che agevolerà il lavoro quotidiano degli iscritti, fornendo servizi di informazione, aggiornamento e ricerca. Tra le iniziative più interessanti, inoltre, sono previste visite guidate alle più significative opere di restauro, con un successivo confronto con i progettisti che se ne sono occupati.

All'inaugurazione ufficiale della Consulta, svoltasi alla Casa dell'Architettura, il presidente dell'Ordine degli architetti di Roma, Amedeo

Schiattarella, ha spiegato: “Con la creazione della Consulta l'Ordine si propone di entrare sempre più attivamente a contatto con i problemi reali della città. Speriamo di realizzare un organismo di base, in cui professionisti ed istituzioni possano confrontarsi positivamente sul rapporto tra architettura e beni culturali”.

Per l'assessore alle politiche culturali della Regione Lazio, Giulia Rodano, “una struttura da cui usciranno le riflessioni espresse da professionisti su un tema centrale per la nostra Regione come i beni culturali, per gli amministratori locali è sicuramente uno strumento in più per arricchire questo settore”.

La Consulta, la cui responsabile è il consigliere dell'Ordine Virginia Rossini, ha una struttura articolata in 7 settori: tutela del paesaggio, sperimentazione progettuale, rapporti con le associazioni, libere professioni nel campo dei beni culturali, rapporti con i ministeri, normative edilizie e urbanistiche e iter burocratici. ■



I restauri orientali dell'architetto Mario Ferrante


L'opera del grande studioso è stata ricordata all'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente

di Matteo Di Paolo Antonio

Gli esperti italiani vengono chiamati oggi in varie parti del mondo, dall'Iraq alla Cina, per contribuire a grandi interventi di conservazione, ricostruzione e restauro dei monumenti e delle opere del passato. La fama di professionalità e competenza di architetti e studiosi del nostro Paese in questo campo ha radici lontane e un ruolo fondamentale ha svolto per questo l'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente (ISMEO) di Roma, fondato nel 1933 da uno dei massimi studiosi occidentali delle culture asiatiche, Giuseppe Tucci e dal filosofo Giovanni Gentile e trasformatosi poi in ISIAO, dopo la fusione nel 1995 con l'Istituto Italo-Africano.

Proprio nella sede romana dell'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente si è svolto recentemente un incontro, organizzato dal presidente Gherardo Gnoli, per commemorare uno dei più illustri collaboratori dell'ISMEO: l'architetto Mario Ferrante, scomparso a settembre 2007. La sua vita professionale si intreccia con quella dell'Istituto e in partico-

lare con la svolta che subì negli anni '60, quando Tucci, consigliato soprattutto da Guglielmo De Angelis d'Ossat, decise di affiancare agli studi storici, filosofici, religiosi e archeologici che da sempre l'hanno caratterizzato, la nuova pratica della tutela e del restauro dei monumenti. Ferrante, infatti, fu tra il 1964 e il 1967 uno dei protagonisti del primo grande intervento di restauro all'estero voluto dall'ISMEO, quello ad Isfhan in Iran (allora la Persia dello Scià Reza Palevi), su tre gioielli architettonici di epoca safavide (1590-1723): il palazzo di Ali Qapu, il Padiglione delle Quaranta Colonne e il palazzo degli Otto Paradisi. Per queste opere nel 1980 fu assegnato all'I-



SMEO l'Aga Khan Award per l'architettura islamica, nella sezione Restoration.

Uno dei relatori, l'architetto Eugenio Galdieri, ha definito Ferrante "l'ultimo dei romantici" e anche uno degli ultimi "Orientalistes" italiani, per quella propensione che aveva verso il mondo orientale e in particolare verso l'architettura del mondo islamico, conosciuta e apprezzata sulle sponde africane del Mediterraneo, dall'Egitto all'Algeria. Galdieri ha lavorato con lui in diverse missioni all'estero e ha descritto di Ferrante l'approccio "romantico" al monumento, anche ridotto allo stato di rudere: il primo impatto era quasi sempre di ammirazione e successivamente l'architetto di origine napoletana immortalava il luogo o l'opera con schizzi a mano libera dal gusto un po' retrò ma sempre freschi ed efficaci. Su di essi, più che sulle centinaia di foto scattate, Ferrante imbastiva le prime idee di un intervento. Alcuni di questi schizzi artistici sono stati anche mostrati nell'incontro all'IsIAO, mettendoli a confronto con le foto dei vari monumenti e con la loro trasformazione dopo gli interventi di conservazione. Ciò che contraddistingueva il lavoro di Ferrante, ha ricordato sempre Galdieri, era anche la sua umanità e cultura che lo portava ad avere un eccezionale rispetto non solo verso il monumento ma anche per le persone con cui lavorava, dall'ultimo dei manovali all'alto funzionario. Rispetto che si rifletteva anche nell'impegno che aveva messo nell'apprendere, dopo il francese, anche la lingua farsi per poter comunicare direttamente con gli operai irani del cantiere.

Galdieri si trovò a lavorare nuovamente con Ferrante molti anni dopo, nel 1983, e questa volta per un importante intervento di risanamento nel centro storico della capitale dello Yemen, Sana'a, sotto la direzione di uno dei più prestigiosi architetti-urbanisti italiani, Ludovico Quaroni. Lo Yemen era stato appena "scoperto" dall'Occiden-

te, anche per l'allarme lanciato da Pier Paolo Pasolini. e furono esperti italiani come Ferrante e Galdieri ad elaborare per l'impresa italiana Bonifica del Gruppo Condotte un dettagliato programma di interventi, che fu consegnato alla fine del 1984 al ministero degli Esteri. Dopo 4 anni un nuovo contratto con Bonifica per il restauro di Sana'a portò ancora nello Yemen i due architetti italiani che lì lavorarono insieme dal 1990 al 1992. A Ferrante, ha ricordato Galdieri, lo studio Quaroni aveva affidato anche il programma, l'intera organizzazione e molte delle lezioni dei corsi di formazione professionale nel restauro conservativo per i giovani yemeniti: "Non fu per caso che lui riversasse nelle sue lezioni tutte le passate conoscenze che andavano da vecchie esperienze didattiche in Egitto e, dopo l'Iran, dagli studi su edifici religiosi a Tlemcen in Algeria, fino ai complessi problemi affrontati nelle esperienze yemenite". Dell'importante lavoro fatto da Ferrante in Algeria negli anni '70, con il grande architetto Luigi Moretti e della precedente esperienza in Egitto tra gli anni '50 e '60, alla commemorazione all'IsIAO ha parlato l'altro relatore, l'ingegnere Gustavo Gagliardi. Cognato ma anche collaboratore dell'architetto scomparso, ha ricordato la sua "napoletaneità" e la grande cultura che dava un profumo d'antico anche ai più semplici racconti e ai suoi gesti quotidiani. ■



Nei rapporti di concessione pubblica non si applica il reverse charge

di Rosita Donzi

Ancora chiarimenti in relazione all'applicazione del reverse charge nel settore edilizio.

È esclusa l'applicazione del reverse charge nei contratti stipulati da una stazione appaltante con i propri soci riuniti in un consorzio concernenti l'esecuzione di lavori inquadrati nella categoria F del codice ATECO 2007 in quanto in tal caso non si configura un rapporto di subappalto.

Diversamente i lavori che i soci affidano a terzi configurano un rapporto di subappalto soggetto al meccanismo dell'inversione contabile o meglio conosciuto come reverse charge.

È questo in sintesi il contenuto della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 101/E del 18.03.2008.

Ma analizziamo la questione.

FATTO

Il quesito oggetto dell'istanza di interpello si riferiva alla realizzazione dei lavori di un ospedale.

Nello specifico l'azienda ospedaliera aveva indetto una gara per l'affidamento di un contratto di concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, i lavori di completamento del nuovo ospedale, il suo ampliamento.

Gli aggiudicatari del contratto di concessione avevano partecipato alla gara nella veste di associazione temporanea d'impresa, e in base a quanto previsto dall'articolo 156 del decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 avevano successivamente costituito una società di progetto, che era subentrata nel rapporto di concessione.

Volendo ricordare brevemente l'articolo 156, comma

1 del decreto in commento va detto che in base a tale norma "il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile... la società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione".

Il successivo comma 2 prevede che "i lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso in cui siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci".

Nel caso in commento la società nel rispetto della concessione ha affidato i lavori, di carattere edilizio, ad un consorzio costituito da alcuni soci della medesima società.

Pertanto il consorzio emette fattura nei confronti della società per le prestazioni eseguite per poi accreditare i corrispettivi derivanti da tali prestazioni ai consorziati nella misura della rispettiva partecipazione al consorzio; sempre nella citata misura il consorzio addebita ai consorziati i costi sostenuti per l'esecuzione delle prestazioni e le fatture ricevute dai propri fornitori tra cui vi sono consorziati ed anche subappaltatori per le prestazioni affidate a questi ultimi.

Il tema controverso si riferisce proprio alle modalità di applicazione del reverse charge da parte della società concessionaria.

In altri termini è stato chiesto come la società nel momento in cui riceve le fatture dei consorziati deve applicare l'inversione contabile.

SOLUZIONE DEL CONTRIBUENTE

La soluzione prospettata dal contribuente era quella dell'esclusione del meccanismo del reverse charge in quanto la società concessionaria non affida ai terzi ed ai consorziati i lavori in subappalto ma mediante un appalto diretto; solo i lavori che successivamente i terzi e i consorziati affideranno in subappalto rientrerebbero nel meccanismo del reverse charge.

Il meccanismo del reverse charge consiste nel far gravare gli obblighi IVA in capo al cessionario.

Sotto l'aspetto operativo il cedente emette la fattura senza IVA ai sensi dell'articolo 17, comma 6 D.P.R. n. 633/1972.

Il cessionario integra la fattura aggiungendo l'IVA e contestualmente inserisce tale importo sia nel registro delle vendite e sia nel registro degli acquisti.

In concreto quindi il cessionario non detrae l'IVA sugli acquisti, come normalmente fa in tutte le operazioni.

ORIENTAMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Molto precisa la soluzione fornita dall'Agenzia delle Entrate, la quale ha innanzitutto esaminato il profilo contrattuale.

Secondo l'Agenzia delle Entrate il rapporto che la società stipula con l'azienda ospedaliera deve essere inquadrato nell'ambito dello schema della concessione pubblica e non nell'appalto pubblico.

Diversamente il rapporto che la società stipula con i terzi e con i consorziati deve essere inquadrato nell'ambito del contratto di appalto.

In conseguenza di tale inquadramento non si rientra nel meccanismo del reverse charge.

Nella prassi operativa il terzo o il socio emetterà regolare fattura alla società progetto assoggettandola all'applicazione dell'IVA nella misura ordinaria.

Il meccanismo dell'inversione contabile troverà applicazione solo nei riguardi dei successivi rapporti di subappalto stipulati dai consorziati o dai terzi con altri subappaltatori edili.

FINANZIARIA 2008

La risoluzione in esame offre lo spunto per fare alcune considerazioni anche in relazione alle novità apportate dalla legge finanziaria n. 244/2007.

L'articolo 1, comma 162 della legge sopra citata ha previsto l'esclusione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un general contractor a cui il committente ha affidato tutti i lavori, in quanto in tale fattispecie si tratta di un contratto di appalto.

Ma il problema che meriterebbe qualche chiarimento da parte dell'Agenzia consisterebbe nel fatto se tale figura, essendo presente solo nell'ambito degli appalti pubblici, possa essere applicata anche nel settore privato oppure no.

Inoltre sono state inasprite le sanzioni in materia di mancata applicazione del reverse charge; in tal caso si applica una sanzione dal 100 al 200 per cento dell'imposta non pagata, con un minimo di Euro 258. ■

Un servizio di consulenze professionali per gli associati all'ACER

L'ACER

ha realizzato una nuova iniziativa nell'intento di offrire agli associati servizi sempre più articolati e specializzati, capaci di integrare quelli forniti dalla struttura.

Secondo un calendario di incontri che comunque prevede due pomeriggi al mese, alcuni professionisti di rilievo nell'ambito della propria competenza nelle materie che più sotto elenchiamo – sono a disposizione degli Associati presso gli Uffici dell'ACER.

Il servizio è gratuito per gli Associati. Gli appuntamenti vanno concordati tramite la Segreteria dell'Associazione.

PROBLEMI ASSICURATIVI

DIRITTO PUBBLICO

DISCIPLINA E USO DEL TERRITORIO (urbanistico, edilizio, etc.)

DIRITTO AMMINISTRATIVO

PROBLEMI TRIBUTARI

CONTRATTUALISTICA

CERTIFICAZIONE E REVISIONE BILANCI

DIRITTO SOCIETARIO

DIRITTO PENALE EDILIZIO

DIRITTO DEL LAVORO

SICUREZZA DEL LAVORO

MARKETING IMMOBILIARE

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E FORMAZIONE

Inserimenti di gennaio-febbraio 2008

Sindacale e Lavoro

N. 19 CIRCOLARI

- SL1338 Ccpl 27/07/06 – Indennita' sostitutiva di mensa: nuovi importi dal 1/01/08
- SL1339 Comunicazioni obbligatorie – Decreto Interministeriale 30/10/07 (pubblicato in G.U. n. 299 del 27/12/07) – Nota circolare del Ministero del Lavoro n. 8371 del 21/12/07
- SL1340 Inps – Conguaglio di fine anno 2007- Circolare Inps n. 136/07: chiarimenti sulle operazioni di conguaglio di fine anno
- SL1341 Legge 24 dicembre 2007 n. 247 – Protocollo Welfare del 23/7/2007 – Edilizia – Novita' collocamento disabili – Riduzione contributiva 11,50% – Comunicazione Part-time edili all'Inps
- SL1342 Incontro di aggiornamento del 24/1/2008 – La Legge 247/07- Incontro di aggiornamento del 24/1/2008 – La Legge 247/07
- SL1343 Inps – Decontribuzioni II livello anno 2007 – Operazioni di conguaglio –
- SL1344 Orario di lavoro – Comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro per il superamento delle 48 ore settimanali – Scadenza 28/01/2008
- SL1345 Legge n.247/07- Novita' introdotte dal provvedimento relativo al comparto edile ed altre norme di particolare rilievo
- SL1346 Legge n.244/07 – Finanziaria 2008 – Norme di maggiore interesse
- SL1347 Collocamento obbligatorio – Scomputo del personale di cantiere e invio del prospetto informativo – Nota Ministero Lavoro del 29/01/2008
- SL1348 Legge 24/12/2007 n.247 – Accordi di secondo livello – Abrogazione del particolare regime contributivo dal 1° gennaio 2008
- SL1349 D.M. 24 ottobre 2007 – DURC – Circolare del Ministero del Lavoro n.5/08
- SL1350 Inail – Autoliquidazione 2007/2008 – Istruzioni per l'applicazione di sconti e agevolazioni – Nota Inail del 25/1/2008
- SL1351 Costo manodopera – Nuove tabelle in vigore dal 1° gennaio 2008
- SL1352 Sicurezza sul lavoro – Artt.36-quater e 36-quinquies, D.lgs n.626/94 e s.m.i. – Chiarimenti concernenti la formazione dei lavoratori addetti al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi e addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
- SL1353 Previdenza complementare / Fondo Tesoreria Inps – Nuova misura compensativa per i datori di lavoro (art. 8 d.l. 203/05) – Istruzioni operative (circolare Inps n. 4/08)
- SL1354 Adempimenti previdenziali e fiscali - Scadenza 28/2/2008 – INPS – Adempimenti previdenziali e fiscali -Scadenza 28/2/2008 – Circolare INPS n.17 dell'8/2/2008 – CUD 2008 – Provvedimento Agenzia delle Entrate del 3/12/2007 – Approvazione schema di certificazione unica
- SL1355 Cefme – Stage gratuito in impresa – Corso di formazione in ``Tecnico Superiore per la conduzione del cantiere`` – Avvio stage
- SL1356 Dimissioni del lavoratore (legge 188/07) – Modulo telematico adottato con decreto 21/01/08 (pubblicato in G.U. n. 42 del 19/02/08)

Lavori Pubblici

N. II CIRCOLARI

- ELP579 Comune di Roma – bando di gara per affidamento di global service
- ELP580 Comune di Velletri – avviso pubblico di project financing
- ELP581 Provincia di Latina – avviso di project financing per la riqualificazione di uno stabilimento balneare

- ELP582 Crediti delle imprese nei confronti delle amministrazioni ed enti aggiudicatori di lavori pubblici – Azione associativa
- ELP583 Cause di esclusione dagli appalti. Inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato. Verifica contenuti integrali del casellario giudiziale
- ELP584 Le nuove disposizioni in materia di arbitrato e accordo bonario negli appalti di LL.PP.
- ELP585 Regolamento di attuazione ed esecuzione – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Nuove regole per appalti
- ELP586 Contributo in favore dell'Autorita' di Vigilanza – Novita' per la partecipazione alle gare esperite dal 1° febbraio 2008
- ELP587 Ufficio del Commissario delegato per i Mondiali di Nuoto Roma 2009 – Avvisi di preinformazione
- ELP588 Autorita' di Vigilanza per i LL.PP. Determinazione n. 1/2008 – Osservatorio LL.PP. e Casellario informatico – Unificazione del sistema di annotazione – Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
- ELP589 Anticipazione scadenza bando di gara del Comune di Fiumicino per la costruzione della palestra presso la scuola Madonnella
- Tecnico** N. 5 CIRCOLARI
- TELP528 Calendario limitazioni alla circolazione stradale degli autocarri fuori dai centri abitati per l'anno 2008
- TELP529 Norme tecniche per le costruzioni – applicazione del DM 14 settembre 2005
- TELP530 Revisione Prezzi – Rilevamento ai fini revisionali – Bimestre novembre- dicembre 2007
- TELP531 Adeguamento prezzi materiali da costruzione – Decreto 2 gennaio 2008, rilevamento variazioni anno 2006
- TELP532 Indice ISTAT costo di costruzione di un fabbricato residenziale terzo trimestre 2007
- TELP533 Indice Istat prezzo del bitume aggiornato a ottobre 2007
- TELP534 Terre e rocce da scavo – riutilizzo con procedura semplificata per produzioni non superiori a duemila metri cubi
- TELP535 Rilevamento ai fini revisionali bimestre Novembre – Dicembre 2007
- TELP536 Decreto correttivo della normativa in materia ambientale D. lgs 152/06 – Modifiche inerenti alla gestione di terre e rocce da scavo
- TELP537 Norme tecniche per le costruzioni – decreto 14 gennaio 2008 ``Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni``
- Edilizia Privata e Urbanistica** N. II CIRCOLARI
- EPU594 Legge Finanziaria 2008 – Norme rilevanti per l'edilizia privata e l'urbanistica
- EPU595 Parchi – Proposta istituzione Riserva Naturale Regionale ``Sughereta di Pomezia``
- EPU596 Vincoli – Proroga approvazione PTPR
- EPU597 Risparmio energetico – Novita' contenute nella Legge Finanziaria 2008
- EPU598 Vincoli – Modifica della delibera di adozione del PTPR
- EPU599 Tassi di interesse – Nuovo saggio di interesse legale
- EPU600 Ambiente – Pubblicazione PTAR
- EPU601 Legge Finanziaria Regionale 2008 – Pubblicazione Legge Finanziaria Regionale 2008
- EPU602 Emergenza abitativa – Riparto dei fondi per il programma straordinario di cui alla Legge 9/07

EPU603	Avviso sorteggio bando regionale del G.R. 355/04 – Pubblicazione avviso per l'effettuazione del sorteggio degli operatori relativo al bando per l'assegnazione di mutui agevolati per la costruzione di alloggi	CC440	Detrazione IRPEF del 36% per le ristrutturazioni edilizie – attivita` di bed & breakfast – Chiarimenti ministeriali
EPU604	Condono ambientale – Protocollo d'intesa per la definizione delle fasi procedurali	CC441	Studi di settore – Chiarimenti ministeriali alla luce delle recenti novita` legislative
EPU605	Rinvio sorteggio bando regionale del G.R. 355/04 – Rinvio del sorteggio degli operatori relativo al bando per l'assegnazione di mutui agevolati per la costruzione di alloggi	CC442	Detrazione IRPEF del 36% per le ristrutturazioni edilizie – limite di spesa per interventi sulle parti comuni dell'edificio – Chiarimenti ministeriali
EPU606	Pubblicazione PTPR adottato	CC443	Riacquisto di box pertinenziale alla cd. ``prima casa`` – Chiarimenti ministeriali
EPU607	Riqualificazione per alloggi a canone sostenibile – Predisposizione programma di riqualificazione urbana per alloggi a canoni sostenibili	CC444	Detrazione IRPEF del 36% per le ristrutturazioni edilizie – Acquisto di box pertinenziale – Chiarimenti ministeriali
EPU608	Rinvio sorteggio bando regionale delibera G.R. 355/04 – Rinvio del sorteggio degli operatori relativo al bando per l'assegnazione di mutui agevolati per la costruzione di alloggi		
EPU609	Vincoli – Pubblicazione sul BURL del Piano Territoriale Paesistico Regionale ai sensi della Legge 24/98		
EPU610	Nuovo Piano Regolatore Generale – Pubblicazione all'Albo Pretorio della delibera di approvazione		
Tributario	N. 8 CIRCOLARI	Dati Statistici	N. 2 CIRCOLARI
CC436	Legge Finanziaria 2008 – Misure fiscali di interesse per il settore	USSL153	T.f.r. – dicembre 2007- Indice Istat relativo al mese di dicembre 2007 – legge 29 maggio 1982, n. 297, art.5
CC437	Nuova classificazione delle Attivita` Economiche ATECO 2007	USSL154	T.f.r. – gennaio 2008 – Indice Istat relativo al mese di gennaio 2008 – legge 29 maggio 1982, n. 297, art.5
CC438	Detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici – D.M. 26 ottobre 2007 e novita` contenute nella Legge Finanziaria 2008		
CC439	Legge Finanziaria 2008- Trasferimenti di immobili diretti		
		Bandi di gara	PUBBLICATI: N. 138
		totale importo lavori pubblicati pari a	€ 368.409.268,26
		di cui:	
		Ater Comune di Roma	
		n. 7	€ 32.456.329,61
		Autorità Portuale di Civitavecchia	
		n. 1	€ 27.887.323,02
		Comune di Roma	
		n. 45	€ 75.179.611,01
		Consorzio di Sviluppo Provincia di Rieti	
		n. 1	€ 10.163.985,68
		Roma Metropolitane	
		n. 1	€ 131.510.172,75
		Uff. Commissario delegato Mondiali di Nuoto	
		n. 1	€ 16.050.000,00